

Disegno di legge:

“Codice per la tutela degli animali d’affezione, la prevenzione ed il controllo del randagismo”

Visti e considerandi

CAPO I PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 (Principi e finalità)

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione riconoscendone lo status di esseri senzienti e il diritto al benessere rispettando le loro caratteristiche biologiche ed etologiche .
2. Lo Stato garantisce la tutela ed il benessere degli animali, favorisce la loro convivenza con gli esseri umani, garantisce il rispetto delle esigenze sanitarie ed ambientali, promuove la diffusione della cultura del possesso responsabile e disciplina il controllo delle popolazioni di animali, nonché la prevenzione e la lotta al randagismo.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si definiscono:
 - a) animale d’affezione: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall’uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili come quelli utilizzati nelle attività e nelle terapie assistite con gli animali;
 - b) responsabile di un animale d’affezione: il proprietario o il detentore;
 - c) attività economiche con animali d’affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale quali canili, pensioni per animali, negozi di vendita di animali, attività di toelettatura, attività di educazione e di addestramento di cani, attività di allevamento e cessione a titolo oneroso di uno o più animali d’affezione;
 - d) allevamento di cani e gatti: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque femmine o 30 cuccioli per anno;
 - e) cane randagio: cane vagante sul territorio, non identificato o non iscritto in anagrafe canina e comunque non riferibile ad un proprietario;
 - f) associazioni riconosciute: associazioni riconosciute in conformità alla legge 11 agosto 1991, n.266, Onlus o Enti morali aventi come finalità la protezione degli animali;
 - g) servizio veterinario ufficiale: il servizio veterinario dell’ azienda sanitaria locale competente per territorio;

- h) canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi o vaganti recuperati o soccorsi sul territorio;
- i) rifugio: struttura pubblica o privata, ivi compresi i parchi canili e gattili, finalizzata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell'adozione;
- j) cane socializzato: quel cane che interagisce in modo equilibrato con i propri consimili e l'uomo;
- k) anagrafe degli animali d'affezione: la registrazione degli identificativi elettronici e dei tatuaggi ancora presenti correlata con i dati anagrafici dell'animale e con i dati anagrafici del suo responsabile in un sistema informatizzato;
- l) colonia felina: gruppo di gatti che vive abitualmente in un determinato territorio, da cui non può essere allontanato in modo permanente, posto sotto la tutela del Comune ed accudito da Associazioni riconosciute o da privati cittadini in base a specifici progetti.

CAPO II

COMPETENZE

Art. 3

(competenze del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali)

1. Ai fini della presente Legge, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nell'ambito della proprie competenze:
- a) emana le linee guida e fissa i requisiti tecnici per la corretta applicazione della presente legge;
 - b) gestisce e implementa la Banca dati nazionale degli animali d'affezione;
 - c) promuove, anche attraverso campagne di informazione, la diffusione della conoscenza dei principi della presente legge, con particolare riferimento al possesso responsabile e alla corretta convivenza uomo animale;
 - d) determina con decreto ministeriale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri di ripartizione del fondo di cui all'articolo 48 della presente legge;
 - e) ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui all'articolo 46 della presente legge secondo i criteri di cui alla lettera d);
 - f) verifica la corretta applicazione della presente legge con particolare riferimento alla utilizzazione dei fondi erogati di provenienza statale, anche attraverso audit e ispezioni;
 - g) esercita potere sostitutivo in caso di gravi inadempienze che comportino rischi per la salute pubblica e il benessere degli animali e nel caso in cui le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano non rispettino quanto previsto al successivo articolo 41;
 - h) determina annualmente la tariffa minima giornaliera pro capite idonea a garantire le condizioni di benessere per il mantenimento dei cani e gatti nei rifugi.

Art.4

(Competenze delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini della presente legge, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza:

- a) gestiscono, attraverso la propria banca dati informatizzata, l'anagrafe degli animali d'affezione e garantiscono l'interoperatività della banca regionale con quella nazionale e con le altre banche regionali ;
 - b) istituiscono e gestiscono, attraverso la propria banca dati informatizzata, l'anagrafe felina per i gatti appartenenti alle colonie feline e per quelli detenuti a scopo di commercio;
 - c) redigono il piano regionale triennale degli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo e di educazione sanitaria e zoofila di cui all'articolo 41 della presente legge;
 - d) garantiscono il coordinamento delle attività di competenza delle aziende sanitarie locali favorendo lo scambio di esperienze e la uniformità di applicazione della presente legge;
 - e) definiscono uno schema di convenzione per l'affidamento del servizio di rifugio da parte dei comuni singoli o associati secondo i criteri previsti dalla presente legge;
 - f) definiscono i criteri per il risanamento dei canili e gattili sanitari, e relativi oneri di gestione, nonché per la costruzione dei nuovi rifugi attenendosi ai requisiti fissati con il decreto di cui al successivo articolo 15 , comma 5 ;
 - g) provvedono ad identificare i casi di reimmissione transitoria sul territorio di cani randagi identificati e sterilizzati onde predisporre programmi che portino al superamento di tale condizione, previo parere e sotto la vigilanza del Servizio Veterinario ufficiale, garantendo le condizioni di sicurezza per gli animali e per le persone;
 - h) promuovono, tramite campagne informative e di comunicazione l'educazione, la sensibilizzazione, la conoscenza e il rispetto degli animali e adottano ed emanano buone prassi per incentivare e facilitare le adozioni avvalendosi anche della previsione delle prestazioni veterinarie gratuite di cui all'art.33;
 - i) erogano ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane la quota parte del fondo previsto dalla presente legge, nonché fondi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai fini dell'applicazione della presente legge nell'ambito delle rispettive competenze, controllandone l'impiego;
 - l) organizzano corsi di formazione rivolti anche alla valutazione comportamentale per i veterinari ufficiali e per il personale coinvolto nelle attività con animali d'affezione, nonché per i volontari delle associazioni per la protezione degli animali ivi incluse le guardie zoofile;
 - m) indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti accertate da una commissione costituita dal servizio veterinario ufficiale e dal Comune;
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assegnano ai direttori generali delle aziende sanitarie locali l'obiettivo di provvedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alla attuazione della presente legge, tenendone conto in sede di valutazione.
 3. Le Regioni e Province Autonome, negli ambiti di rispettiva competenza, predispongono controlli sull'applicazione della presente Legge e sul rispetto delle leggi in materia di animali d'affezione in armonia con i criteri fissati a livello nazionale, compresi controlli di natura contabile, verificando la compatibilità della spesa con le finalità della legge, pubblicando e rendicontando, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali la distribuzione dei fondi, il loro utilizzo e gli obiettivi raggiunti.

Art. 5

(Competenze dei Sindaci e dei Comuni)

1. Ai fini della presente legge, il Sindaco:

- a) e' responsabile degli animali d'affezione di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), e l) presenti sul proprio territorio;
- b) assicura, attraverso i servizi veterinari ufficiali, anche tramite apposite convenzioni con medici veterinari liberi professionisti in conformità all'Accordo collettivo nazionale di lavoro, con oneri a carico del Comune, il primo soccorso attivo sulle ventiquattro ore, con l'ausilio di ambulanze veterinarie;
- c) si fa carico del Servizio di cattura con metodo etico coordinato e gestito dal Servizio Veterinario ufficiale

2. I Comuni, singoli o associati, provvedono a:

- a) realizzare ed adeguare ai parametri previsti dalla legislazione vigente, i canili e gattili sanitari e i rifugi, previo parere del servizio veterinario ufficiale;
- b) gestire i canili e gattili sanitari tramite convenzioni con il competente servizio veterinario ufficiale avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni riconosciute;
- c) identificare, registrare in anagrafe degli animali d'affezione e sterilizzare, avvalendosi del servizio veterinario ufficiale, i cani randagi rinvenuti e catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e i gatti delle colonie feline;
- d) gestire i rifugi, direttamente o tramite convenzioni prioritariamente con le associazioni riconosciute;
- e) implementare iniziative al fine di incentivare l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet;
- f) promuovere, in collaborazione con il servizio veterinario ufficiale e con l'Ordine dei medici veterinari, il controllo delle nascite degli animali d'affezione incentivando la pratica delle sterilizzazioni negli animali di proprietà;
- g) rendere pubblici i resoconti di gestione dei cani randagi e vaganti, nonché i risultati delle verifiche effettuate ai sensi della presente legge;
- h) identificare i casi di reimmissione transitoria sul territorio di cani randagi identificati e sterilizzati onde predisporre programmi che portino al superamento di tale condizione, previo parere e sotto la vigilanza del Servizio Veterinario ufficiale, garantendo le condizioni di sicurezza per gli animali e per le persone;
- i) tutelare le colonie feline in collaborazione con i servizi veterinari ufficiali;
- j) individuare, aree verdi ricreative adeguatamente attrezzate e recintate da destinare ai cani. Il numero e l'estensione di tali aree dovranno essere proporzionali al numero dei cani presenti sul territorio comunale e iscritti all'anagrafe canina;
- k) garantire l'effettuazione di controlli sul rispetto delle disposizioni della presente Legge, dotando la propria polizia locale di dispositivi di lettura di microchip iso-compatibili;
- l) assicurare il coordinamento delle varie attività di competenza individuandone il responsabile comunale per l'applicazione della presente legge con l'obiettivo di garantire e modulare coerentemente l'offerta dei servizi a livello territoriale;
- m) promuovere corsi di informazione ed educazione in materia di etologia, zooantropologia, diritti degli animali, doveri del proprietario e salute veterinaria ed organizzare, congiuntamente con i servizi veterinari ufficiali e in collaborazione con l'ordine dei medici veterinari, gli istituti zooprofilattici sperimentali, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni riconosciute percorsi formativi per proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominato patentino;
- n) attuare quanto previsto all'articolo 30 in materia di avvelenamenti.

Art. 6
(Competenze delle Aziende Sanitarie Locali)

1. Le aziende sanitarie locali, nel territorio di competenza, in attuazione degli interventi e delle attività sanitarie previste dalla presente legge, istituiscono, nell'ambito del servizio veterinario, un'apposita unità organizzativa dedicata all'applicazione della presente legge.
2. I servizi veterinari ufficiali provvedono, attraverso l'unità organizzativa di cui al comma 1:
 - a) alla gestione dell'anagrafe canina obbligatoria e di quella felina, ove prevista;
 - b) alla gestione del recupero dei cani randagi e vaganti, da effettuarsi mediante personale adeguatamente formato;
 - c) alla tutela e al censimento delle colonie feline in collaborazione con i comuni;
 - d) al controllo sanitario e agli interventi terapeutici necessari sugli animali custoditi nei canili e gattili sanitari;
 - e) alla sterilizzazione degli animali di cui alla lettera d), da effettuarsi prima dell'affidamento temporaneo o adozione o comunque entro due mesi dal trasferimento presso i rifugi;
 - f) al controllo sanitario e alla sterilizzazione dei gatti che vivono in stato di libertà;
 - g) alla valutazione dei cani morsicatori ai fini di stabilire il livello di rischio per l'incolumità delle persone e degli altri animali;
 - h) all'attività di vigilanza sui rifugi e su tutte le attività con animali d'affezione;
 - i) alla gestione del ritiro delle spoglie dei cani e dei gatti rinvenute sul territorio per il successivo smaltimento, ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002 con oneri a carico del comune nel caso si tratti di animali randagi;
 - j) alla vigilanza sulle strutture ed attività dei Servizi cimiteriali e di cremazione per animali d'affezione.
3. I servizi veterinari ufficiali per l'espletamento di talune funzioni, fatta esclusione per quelle di controllo o di vigilanza, possono stipulare convenzioni con medici veterinari libero professionisti in conformità all'Accordo collettivo nazionale di lavoro.

Art. 7
(Doveri e compiti del responsabile di animali d'affezione)

1. Il responsabile di un cane e quello dei gatti di cui all'art.4, comma 1, lettera b) della presente legge deve provvedere a far identificare l'animale mediante l'applicazione del microchip e a farlo registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, entro il secondo mese di vita, nei modi indicati al successivo art.8, comma1.
2. Il responsabile di un animale d'affezione è tenuto a garantire il benessere ed il controllo dell'animale.
3. Il responsabile di un animale d'affezione, ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o lesioni a persone, animali o cose deve adottare le seguenti misure:
 - a) acquisire un animale d'affezione assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - b) affidare l'animale d'affezione a persone in grado di gestirlo;
 - c) provvedere alla sua cura garantendo un adeguato riparo dalle intemperie e a fornirgli adeguate cure sanitarie, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici;

- d) controllare l'attività riproduttiva del proprio animale in maniera consapevole, garantendo il benessere dei riproduttori e della cucciolata.
4. Il responsabile di un cane deve inoltre adottare le seguenti misure:
- a) utilizzare sempre il guinzaglio, ad una misura non superiore ad un metro e cinquanta, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni di cui all'art.5, comma 2, lettera j);
 - b) portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
 - d) in caso di manifestazioni di un comportamento pericoloso per l'incolumità delle persone e degli altri cani consultare un medico veterinario esperto in comportamento canino, secondo i parametri fissati dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari;
 - e) adottare ogni possibile precauzione per prevenire l'aggressione di persone od animali e impedirne la fuga;
 - f) prevenire con la sterilizzazione la nascita di cuccioli ai quali non si possa garantire quanto previsto al comma 3, lettera c);
 - g) controllare lo stato di salute dell'animale e provvedere, quando necessario, alle cure medico veterinarie;
 - h) raccogliere le feci del cane in ambito urbano e avere con sé sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 lettere a), b) e h) non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani individuate con proprio atto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dai Comuni.
6. E' vietato allontanare i cuccioli di cane dalla madre prima dei due mesi di vita, fatta eccezione nel caso di decesso della madre o in caso pericolo per la salute dei cuccioli o della madre, certificati da un medico veterinario.
7. E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani e gatti non identificati e registrati in conformità alla presente legge.
8. Il responsabile che ha la titolarità di un animale d'affezione iscritto all'anagrafe in caso di cessione deve darne comunicazione al servizio veterinario ufficiale, fornendone copia al nuovo responsabile. Colui che riceve l'animale deve ottemperare alla registrazione prevista al comma 1, entro il termine di 15 giorni.
9. In caso di smarrimento di un animale d'affezione il responsabile è tenuto, entro il termine di 3 giorni, a darne comunicazione al servizio veterinario ufficiale fornendo tutti i dati utili per il ritrovamento.

Art. 8

(Gestione anagrafe regionale degli animali d'affezione)

1. I cani ed i gatti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) della presente legge, devono essere identificati in maniera univoca mediante inoculazione sottocutanea di un microchip e contestualmente iscritti nell' anagrafe degli animali d'affezione.
2. L'adempimento di cui al comma 1 del presente articolo, quale atto medico veterinario, deve essere effettuato dal servizio veterinario ufficiale o dai veterinari libero professionisti che hanno fatto richiesta di accesso diretto all'anagrafe degli animali d'affezione, secondo le modalità predefinite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Il veterinario ufficiale o libero professionista che provvede all'applicazione del microchip rilascia un certificato di iscrizione in anagrafe che accompagna l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà.
4. I veterinari liberi professionisti nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo con l'apposito lettore e, nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, devono informare il responsabile dell'animale degli obblighi di legge.

Art 9

(Obblighi per produttori e distributori di microchip)

1. I produttori ed i distributori di microchip per l'identificazione degli animali d'affezione devono presentare domanda di registrazione per la produzione e la commercializzazione dei microchip al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che assegna loro la specifica serie numerica di codici identificativi.
2. I produttori e distributori di cui al comma 1 garantiscono la rintracciabilità dei lotti di microchip venduti.

Art. 10

(Soccorso di animali)

1. Chiunque rinvenga animali d'affezione feriti è tenuto a darne segnalazione al servizio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b, al fine di consentirne il soccorso.
2. Nel caso di animale ferito riconducibile ad un responsabile le spese del soccorso sono a carico di quest'ultimo.

Art. 11

(Decesso ed eutanasia)

1. Il responsabile dell'animale d'affezione, in caso di decesso dell'animale, è tenuto a segnalarlo, entro 7 giorni dall'evento, al servizio veterinario ufficiale, anche tramite il veterinario libero professionista che ha accesso all'anagrafe, ai fini della cancellazione dall'anagrafe canina.

2. Gli animali d'affezione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni, possono essere soppressi solamente da un medico veterinario, con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda nei casi di:
 - a) animale gravemente malato e sofferente con prognosi infausta certificata da un medico veterinario;
 - b) cane dichiarato a rischio elevato per l'incolumità pubblica previa certificazione emessa dal medico veterinario responsabile dell'unità operativa di cui all'art. 6, comma 1, a cura della quale vengono effettuate l'osservazione e la valutazione comportamentale. Il certificato deve riportare tutte le fasi di valutazione del cane e la diagnosi conclusiva che attesti la necessità di tale decisione.

CAPO III

PREVENZIONE DELLE MORSICATURE E AGGRESSIONI E INCOLUMITA' PUBBLICA

Art 12 *(Attività di prevenzione e controllo)*

1. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è istituita, presso la Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario, la Commissione nazionale per la prevenzione delle morsicature con il compito di valutare gli episodi gravi di morsicatura e i dati riguardanti tutte le morsicature.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da almeno un medico veterinario designato dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da un medico veterinario designato dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, un medico veterinario comportamentalista designato dalla Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani, uno specialista in epidemiologia, un medico veterinario in rappresentanza delle associazioni riconosciute.
3. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali , nell'esercizio delle rispettive competenze, di cui agli articoli 4 e 6, garantiscono la prevenzione ed il controllo delle morsicature e trasmettono i relativi dati alla Commissione nazionale di cui al comma 1.

Art. 13 *(Formazione)*

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano attivano corsi di formazione per i medici veterinari del servizio sanitario nazionale in materia di valutazione dei cani morsicatori al fine di stabilire il livello di rischio degli stessi per l'incolumità delle persone e degli altri animali;
2. I criteri e i parametri per la valutazione e classificazione del rischio dei cani morsicatori sono indicati con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le aziende sanitarie locali provvedono alla formazione dei veterinari ufficiali in materia di comportamento canino.

Articolo 14

(Percorso di valutazione e intervento terapeutico comportamentale)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario ufficiale.
2. Il servizio veterinario ufficiale sottopone a controllo i cani responsabili di morsicature o aggressioni e, nel caso di rilevazione di rischio elevato, in base alla gravità delle lesioni o dei danni provocati a persone, animali o cose, stabilisce le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale anche avvalendosi di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del responsabile dell'animale.
3. Il servizio veterinario ufficiale, al termine dell'intervento terapeutico comportamentale e della relative risultanze, conferma, revoca o modifica le prescrizioni inizialmente impartite.
4. Il Sindaco, qualora il servizio veterinario ufficiale accerti l'incapacità di gestione del cane da parte del responsabile, adotta un provvedimento di sequestro.
5. Il responsabile dell'animale ha la facoltà di rinunciare temporaneamente a scopo terapeutico alla custodia del cane dichiarato a rischio elevato ed è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e dell'intervento terapeutico comportamentale, sino al momento di un'eventuale trasferimento di proprietà.
6. Il responsabile di un cane che viene dichiarato a rischio elevato, può rinunciare alla proprietà dell'animale che viene affidato ad apposite strutture gestite da associazioni riconosciute che garantiscano l'incolumità a persone ed altri animali nonché le condizioni di benessere e recupero del soggetto.
7. I servizi veterinari ufficiali devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio elevato.

CAPO IV

STRUTTURE DI RICOVERO

Art. 15

(Canili e gattili sanitari)

1. I canili e gattili sanitari così come definiti dall'art. 2 , comma 1, lettera i) devono provvedere, prima dell'eventuale affidamento o trasferimento degli animali a:
 - a) le cure e le terapie necessarie, ivi inclusi eventuali interventi chirurgici;
 - b) la verifica della presenza dell'identificativo degli animali smarriti nonché la comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento dell'animale, entro e non oltre tre giorni dall'evento , al fine della riconsegna;
 - c) l'applicazione del microchip e la registrazione in anagrafe degli animali randagi;

- d) gli interventi di sterilizzazione sugli animali di cui alla lettera c) ai fini del controllo della popolazione canina e felina.
2. Gli animali non reclamati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data dell'ingresso nel canile o gattile sanitario, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, ad associazioni riconosciute o a canili e gattili rifugio.
 3. Gli animali nei canili e gattili sanitari devono rimanere per il tempo necessario agli adempimenti previsti al comma 1, comunque non oltre 60 giorni, ed essere poi trasferiti nei rifugi per l'affidamento e l'adozione.
 4. I canili e i gattili sanitari hanno funzione di osservatorio epidemiologico delle malattie a carattere zoonosico e proprie delle specie ricoverate.
 5. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, da adottarsi entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari e dei rifugi.
 6. Chiunque rinvenga animali randagi o vaganti è tenuto a comunicarlo tempestivamente al servizio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) o agli organi di pubblica sicurezza.

Art. 16
(Rifugi)

1. I rifugi hanno come finalità la cessione in adozione e si caratterizzano quali strutture deputate a:
 - a) ospitare gli animali provenienti dal canile o dal gattile sanitario e gli animali sottoposti a provvedimenti amministrativi o giudiziari o quelli i cui proprietari non possono, temporaneamente o definitivamente, assolvere agli obblighi di cura per motivi di salute certificati, per ricovero ospedaliero, per decesso ovvero per misure di restrizione della libertà personale non superiore ai 60 giorni, garantendone il benessere fisiologico ed etologico per favorirne il recupero, il reinserimento e l'affidamento;
 - b) incentivare e favorire le adozioni degli animali ospitati, fornendo ai cittadini le opportune informazioni;
 - c) organizzare visite guidate all'interno delle strutture per agevolare l'incontro tra il cittadino e gli animali ospitati in attesa di affidamento;
 - d) migliorare il benessere e la socializzazione degli animali ospitati tramite accordi con il volontariato e prevedendo la presenza di associazioni riconosciute.
2. I rifugi, pubblici o convenzionati con amministrazioni pubbliche, per favorire le adozioni degli animali detenuti devono pubblicizzare le attività e i servizi erogati e devono consentire l'ingresso al pubblico almeno tre giorni alla settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato agli enti proprietari degli animali detenuti e alla azienda sanitaria locale nonché essere visibile all'ingresso della struttura.
3. I rifugi devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria e devono avvalersi di un medico veterinario responsabile.
4. I requisiti tecnico-strutturali e quelli gestionali dei rifugi sono stabili con il decreto di cui all'art. 15, comma 5 .

Art. 17

(Nuove norme in materia di ricovero di animali d'affezione)

1. I Comuni, nelle procedure di affidamento del servizio di mantenimento e gestione di animali d'affezione, tenuto conto della natura di esseri senzienti degli animali stessi, devono garantire livelli essenziali per la loro tutela e benessere. In particolare deve essere assicurato che:
 - a. la struttura individuata corrisponda ai requisiti tecnico-strutturali e gestionali previsti dalla presente legge;
 - b. sia evitato lo stress agli animali dovuto a trasporti su lunga distanza;
 - c. avvenga la rapida restituzione dell'animale, da parte della struttura di cui alla lettera a) al proprietario;
 - d. nella struttura individuata siano poste in essere attività che incentivino le adozioni .

2. I Comuni, nell'affidamento del servizio, sono tenuti a dare priorità alle strutture che:
 - a. comportino minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;
 - b. siano gestite o si avvalgano di servizi prestati da associazioni riconosciute.

Art. 18

(verifiche e controlli)

1. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio collocati in strutture site in altri Comuni e Regioni e Province autonome e deve:
 - a. informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario ufficiale per la verifica sulla condizioni sanitarie e di benessere degli animali all'arrivo;
 - b. effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere degli animali non meno di una volta l'anno.

Art. 19

(Impiego di cibo residuo per animali)

1. Le associazioni animaliste riconosciute possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e a quelle di aziende private per il prelievo di residui alimentari ed eccedenze derivanti dalla preparazione di qualsiasi tipo di cibo solido, cotto o crudo, non entrato nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare esclusivamente all'alimentazione delle colonie feline, degli animali dei rifugi , dandone comunicazione al servizio veterinario ufficiale.

2. I privati cittadini che accudiscono colonie feline possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e alle stesse condizioni, nel rispetto delle norme d'igiene pubblica, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati.

CAPO V
ATTIVITA' CON ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 20
(Autorizzazione delle attività)

1. Le attività con animali d'affezione, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono autorizzate dal Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge, previo parere favorevole da parte del servizio veterinario ufficiale, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
2. Il servizio veterinario ufficiale, nella fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1, accerta che i ricoveri e le aree destinate agli animali posseggono i requisiti igienico-sanitari, tecnici e gestionali, ivi compresa la custodia anche durante le ore notturne da parte di personale qualificato, necessari ai fini della tutela del benessere animale, stabiliti con il decreto di cui all'articolo 15, comma 5.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa partecipazione del richiedente ai corsi di formazione professionale, comprensivi di tirocinio pratico di almeno tre mesi, di cui al comma 4 del presente articolo. Nella autorizzazione sono indicate le quantità per singola specie detenibili contemporaneamente all'interno delle aree riservate all'attività.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi anche delle associazioni di volontari e di categoria, organizzano corsi di formazione professionale al fine di assicurare la conoscenza da parte del richiedente delle nozioni riguardanti benessere animale, zoologia, etologia e, zooantropologia, tecniche di allevamento, norme igienico sanitarie e cura degli animali oggetto della domanda di autorizzazione. Tali corsi si concludono con un esame finale sulle competenze teoriche e pratiche acquisite.
5. Il tirocinio specifico di cui al comma 3, è organizzato con la collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative che rendono noto l'elenco degli associati esperti presso i quali può essere svolto il tirocinio pratico.
6. I comuni rendono accessibile ai cittadini l'elenco delle attività con animali da compagnia autorizzate, presenti sul proprio territorio e ne curano l'aggiornamento.
7. I titolari delle attività con animali d'affezione sono tenuti ad individuare un medico veterinario di riferimento.
8. I titolari della attività di allevamento o commercio, entro 10 giorni dall'avvenuta cessazione dell'attività, devono dare comunicazione dell'evento al servizio veterinario ufficiale, unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione.
9. Le attività di cui al presente articolo, già autorizzate all'entrata in vigore della presente legge, devono conformarsi ai requisiti prescritti, entro il termine di 18 mesi e il servizio veterinario ufficiale può, anche sulla base dei risultati delle attività di controllo e vigilanza effettuate, riconoscere valida l'esperienza acquisita ai fini del possesso dei requisiti di formazione.

Art.21

(Obblighi per la detenzione per finalità economiche e divieti)

1. Il titolare di attività con animali d'affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura, di educazione ed addestramento di cani, deve tenere, nel luogo dove l'attività viene svolta, un registro di carico e scarico degli animali che deve essere aggiornato contestualmente ad ogni carico e scarico, corredato della documentazione sanitaria, vidimato dal servizio veterinario ufficiale. Il registro è conservato, presso la struttura stessa, per 5 anni ed esibito a richiesta del servizio veterinario ufficiale per i controlli.
2. E' vietato acquistare o accettare in conto vendita animali provenienti da privati, o comunque da allevamenti o rivenditori non autorizzati ai sensi della presente legge, nonché vendere o porre in vendita animali non regolarmente identificati e registrati nelle anagrafi.
3. E' vietata la vendita ambulante o itinerante di animali d'affezione.
4. Gli animali detenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'art.20, comma 1, devono essere mantenuti nel rispetto dei requisiti fissati con il decreto di cui all'articolo 15, comma 5.

Art. 22

(Fiere, mostre e manifestazioni con l'utilizzo di animali)

1. Le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare, le fiere e le manifestazioni itineranti che prevedono la presenza di animali d'affezione possono svolgersi solo previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ufficiale a seguito dell'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici necessari ai fini della tutela del benessere animale.
2. E' vietato l'impiego di animali d'affezione, come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi nonché di animali in spettacoli ambulanti o di strada ovvero per la pratica dell'accattonaggio.
3. E' vietato offrire animali in premio, omaggio o vincita in ogni manifestazione pubblica e privata.
4. I cani e gatti partecipanti agli eventi di cui al comma 1, devono essere di età non inferiore ai 6 mesi.
5. I cani e i gatti di cui al comma 4 devono essere provvisti di certificazione medico veterinaria di buona salute riportante la copertura vaccinale e i trattamenti contro endo ed ectoparassiti.

Art. 23

(Produzioni radiotelevisive e cinematografiche)

1. Gli animali impiegati in spettacoli televisivi, produzioni cinematografiche e pubblicità, fatte salve le altre norme vigenti, devono:

- a) essere sottoposti, entro le 48 ore precedenti la prestazione, a preventiva visita di un medico veterinario che certifichi lo stato di buona salute e la compatibilità della prestazione richiesta con le caratteristiche fisiche ed etologiche dell'animale e della specie;
 - b) godere di adeguati periodi di riposo e di condizioni di detenzione e gestione compatibili con il loro benessere;
 - c) essere esclusi da scene pericolose per la loro incolumità.
2. Durante le attività di cui al comma 1 deve essere presente un medico veterinario in possesso di conoscenze e competenze adeguate relativamente alla specie animale impiegata sul set. L'Ordine dei medici veterinari può fornire indicazioni in merito ai nominativi dei veterinari che, tra i propri iscritti, abbiano le suddette competenze. Le spese sono a carico della produzione radio televisiva o cinematografica.
 3. E' vietato l'impiego di anestetici o sedativi al fine dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 24
(Trasporto)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, il trasporto degli animali d'affezione, da chiunque effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie e del codice della strada, evitando ogni sofferenza.
2. Nei trasporti con finalità non commerciali i mezzi di trasporto devono essere:
 - a) identificabili dall'esterno mediante un contrassegno indicante la presenza di animali a bordo se superano il numero di tre;
 - b) tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi;
 - c) adeguati alle condizioni di trasporto e alle specie animali trasportate per quanto concerne lo spazio disponibile e il microclima.
3. Per i viaggi superiori alle 8 ore devono essere garantiti agli animali adeguati periodi di riposo in luoghi idonei.
4. E' vietato trasportare cani, gatti e animali d'affezione nel bagagliaio dell'autovettura quando esso non faccia parte dell'abitacolo, nonché in carrello appendice.
5. Sui mezzi di trasporto pubblico è consentito il trasporto di animali d'affezione. I cani devono avere il guinzaglio e la disponibilità di museruola da applicare se necessario, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 7, comma 4 ; tutti gli altri animali debbono viaggiare all'interno di trasportini idonei alla specie.

Art.25
(Cimiteri per animali d'affezione e servizi di cremazione)

1. I Comuni singoli o associati istituiscono cimiteri e servizi di cremazione per animali d'affezione.

2. La realizzazione di cimiteri per animali d'affezione nonché di servizi di cremazione singola è subordinata ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, su parere del servizio veterinario ufficiale e degli altri servizi competenti in materia ambientale.
3. Le procedure delle attività di cui al comma 1 ed i relativi controlli devono garantire ai cittadini la sepoltura delle spoglie e, nel caso di cremazione, la restituzione delle ceneri del proprio animale.
4. I costi relativi alle attività di cui ai commi precedenti sono a carico dei proprietari degli animali.
5. Le tariffe dei servizi cimiteriali e di cremazione sono determinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito dei territori di rispettiva competenza.

CAPO VIII

MISURE GENERALI DI TUTELA

Art. 26 (Divieti)

1. Allo scopo di garantire la tutela della salute, l'incolumità pubblica ed il benessere degli animali è vietato:
 - a) detenere gli animali in condizioni di isolamento, che rendano impossibile al detentore il controllo quotidiano del loro stato di benessere psico-fisico e privarli dei necessari contatti sociali;
 - b) lasciare incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico il cane di cui si è responsabile o non adottare tutte le misure adeguate ad impedirne la fuga o a garantirne il controllo;
 - c) addestrare cani al fine di esaltarne l'aggressività ed effettuare qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l'aggressività nonché addestrare all'attacco e difesa, fatto salvo il caso di cani delle Forze armate e della polizia;
 - d) detenere, cedere a qualsiasi titolo ed utilizzare collari elettrici o altri strumenti atti a determinare scosse o impulsi elettrici e i collari a punta;
 - e) detenere animali costantemente legati a catena in modo da impedirne il libero movimento. La temporanea detenzione a catena non deve costituire pericolo per l'incolumità del cane e non deve provocare lesioni fisiche allo stesso ed è sotto totale responsabilità civile e penale del proprietario; non può protrarsi per più di otto ore al giorno e la lunghezza della catena deve consentire al cane di ripararsi sotto una zona coperta sia in estate che in inverno, accucciarsi a terra e raggiungere la cuccia, il cibo e l'acqua;
 - f) molestare, catturare o allontanare i gatti dal loro habitat naturale, fatte salve le attività sanitarie e le adozioni previste dalla presente legge;
 - g) detenere i gatti nei trasportini o in gabbie di dimensioni e caratteristiche tali da non consentire i movimenti e le normali manifestazioni etologiche, tranne che per il periodo strettamente necessario per il trasporto o la degenza;
 - h) sottoporre gli animali d'affezione ad interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio delle

orecchie, il taglio della coda, la recisione delle corde vocali e l'asportazione delle unghie;

- i) commercializzare, introdurre nel territorio nazionale ed esporre in fiere, mostre e gare di lavoro, cani e gatti con le mutilazioni di cui alla lettera h);
 - j) importare e introdurre da stati membri dell'Unione Europea cani di età inferiore ai tre mesi e ventuno giorni ovvero senza l'eruzione completa di tutti i denti incisivi permanenti;
 - k) sottoporre i cani a doping, così come definito all'articolo 1, comma 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000 n.376;
 - l) manomettere o alterare i dispositivi di identificazione elettronica (microchip).
2. Gli interventi chirurgici di cui al comma 1, lettera h) sono consentiti solo con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Tale certificato deve accompagnare l'animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle autorità competenti.
 3. E' fatto divieto di addestrare animali d'affezione ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica, in ambienti inadatti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

CAPO VI

MISURE SPECIALI DI TUTELA PER GLI AVVELENAMENTI

Art.27

(Divieti e adempimenti)

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; sono vietate, inoltre, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve darne segnalazione alle autorità competenti.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate utilizzando contenitori che consentano l'accesso solo agli animali bersaglio o comunque con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno 4 giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o altri animali infestanti.

Art. 28
(*Compiti del medico veterinario*)

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al servizio veterinario ufficiale.
2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dal referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica. L'invio di spoglie di animali deceduti per avvelenamento e degli eventuali campioni prelevati, avviene per il tramite delle aziende sanitarie locali per il territorio o delle ditte convenzionate con le predette aziende.
3. Il medico veterinario, a seguito di episodi ripetuti ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento già confermati dall'istituto zooprofilattico sperimentale, può emettere diagnosi autonoma senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.

Art. 29
(*Istituti zooprofilattici sperimentali*)

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necropsopia l'animale ed effettuano le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica.
2. Gli istituti di cui al comma 1, devono eseguire le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli esiti al medico veterinario che lo ha inviato, al servizio veterinario ufficiale e, qualora positivo, all'Autorità giudiziaria.

Art. 30
(*Compiti del Sindaco*)

1. Il Sindaco, a seguito della segnalazione di cui all'articolo 28, comma 1, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.
2. Il Sindaco, qualora venga accertata la violazione dell'articolo 27, comma 1, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata.
3. Il Sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione di cui all'articolo 27, comma 1, provvede, in particolare, ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle autorità preposte.

Art. 31
(Attività della Prefettura)

1. Per garantire una uniforme applicazione delle attività previste dal presente Capo VI è attivato, presso ciascuna Prefettura, un “Tavolo di coordinamento” per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
2. Il Tavolo di cui al comma 1 del presente articolo, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, è composto dai Sindaci delle aree interessate, da un rappresentante rispettivamente della Provincia, dei servizi veterinari ufficiali, del Corpo Forestale dello Stato, dell’istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, delle guardie zoofile, delle Forze di Polizia locali e da un veterinario libero professionista individuato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia.

Art. 32
(Obblighi per i produttori)

1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, raticidi, lumachicidi ad uso domestico, civile ed agricolo devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso di rodenticidi per uso civile deve essere previsto un contenitore con accesso solo all’animale bersaglio.
2. Nell’etichetta dei prodotti di cui al comma 1 debbono essere indicate le modalità d’uso e di smaltimento del prodotto stesso, di eventuali residui e degli animali infestanti morti rinvenuti nell’ambiente, inoltre deve essere riportata in maniera chiara e leggibile che si tratta di un prodotto tossico altamente pericoloso per le persone e per gli animali.
3. I produttori ed i distributori dei prodotti di cui al comma 1 devono garantirne la tracciabilità sino all’acquirente finale.

CAPO VII

PRESTAZIONI VETERINARIE E DETRAZIONI FISCALI

Art. 33
(Prestazioni medico veterinarie gratuite)

1. Hanno diritto a prestazioni medico veterinarie gratuite, erogate dalle aziende sanitarie locali , i seguenti soggetti:
 - a) i cani e i gatti presso i canili e gattili sanitari;
 - b) i gatti appartenenti alle colonie feline;
 - c) i cani randagi e i gatti di colonie feline ricoverati in rifugi a gestione pubblica o convenzionata;
 - d) i cani adibiti alla guida dei ciechi;
 - e) i cani e i gatti destinati alla pet therapy ed alla riabilitazione, nel contesto di strutture gestite dal servizio sanitario nazionale.

Art. 34
(Unità mobili di sterilizzazione)

1. In particolari situazioni di emergenza e urgenza, il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante l' applicazione del microchip, l'iscrizione all'anagrafe e la sterilizzazione possono essere svolti anche mediante l'impiego di unità mobili di proprietà della azienda sanitaria locale, o di Comuni e Province, o di associazioni riconosciute convenzionate, o di medici veterinari libero professionisti convenzionati.
2. Le Regioni e le Province Autonome, verificata l'urgenza e le esigenze di sanità pubblica, autorizzano, tramite ordinanza contingibile e urgente l'impiego dell'unità mobile, previamente autorizzato dal servizio veterinario ufficiale in cui ha sede il titolare dell'unità mobile di sterilizzazione, individuandone i tempi di impiego, le aree territoriali e le funzioni.

Art. 35
(Medicina veterinaria di base)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso la previsione di apposite risorse finanziarie, promuovono interventi da parte degli enti locali, finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, individuate secondo i criteri stabiliti all'art. 36, comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono prestazioni di medicina veterinaria di base quelle collegate ad obiettivi di prevenzione, salute e benessere degli animali e di sanità pubblica ed in particolare:
 - a) la profilassi vaccinale ;
 - b) la profilassi e la cura di malattie zoonotiche;
 - c) la prevenzione e il controllo delle nascite;
 - d) l'identificazione elettronica e l'iscrizione all'anagrafe.
3. Le prestazioni di cui al comma 2 possono essere erogate da medici veterinari liberi professionisti operanti nelle strutture veterinarie private presenti sul territorio, sulla base di apposito protocollo di intesa sottoscritto in ambito provinciale dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, dai Comuni, dagli Ordini provinciali dei medici veterinari e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali convenzionati.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano , con apposito provvedimento da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 2 ed approvano lo schema di protocollo d'intesa di cui al comma 3.

Art. 36
(Beneficiari delle prestazioni di medicina veterinaria di base)

1. Le prestazioni di medicina veterinaria di base di cui all'art. 35, comma 2, sono erogate previo pagamento di una tariffa stabilita con il protocollo di cui all'articolo 35, comma 3, da parte delle Regioni e Province autonome.

2. I proprietari di cani e gatti hanno diritto all'erogazione di prestazioni veterinarie di base nei seguenti casi:
 - a) hanno una situazione reddituale e patrimoniale , determinata mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) , non superiore a 15.000 euro annui;
 - b) sono titolari di pensione sociale;
 - c) hanno superato i sessantacinque anni di età e sono titolari di pensione minima;
 - d) hanno adottato il cane o il gatto di età superiore ad un anno da un canile o gattile sanitario o da un rifugio;
 - e) sono stati riconosciuti in situazione di handicap grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104.

CAPO VIII

ORGANI DI VIGILANZA

Art. 37 *(Vigilanza)*

1. I servizi veterinari ufficiali, gli Organi di Pubblica Sicurezza e le guardie zoofile volontarie delle associazioni riconosciute vigilano e controllano, secondo le rispettive competenze, sull'esecuzione e l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Il prefetto competente per territorio nomina le guardie zoofile, su richiesta delle associazioni riconosciute, come guardie particolari giurate ai sensi dell'art. 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 31/03/1979 e successive integrazioni e della Legge n.189/2004.
3. All'interno delle aree protette, la vigilanza sull'esecuzione e l'osservanza della presente legge è affidata anche ai guardaparco dipendenti degli enti parco.

Art.38 *(Associazioni per la protezione degli animali)*

1. Le associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f, hanno diritto ad essere iscritte nei registri e negli albi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano con le eventuali sedi presenti nei rispettivi territori.

Art. 39 *(Guardie zoofile)*

1. La qualifica di guardia zoofila è conseguita dopo aver frequentato appositi corsi di formazione organizzati dalle associazioni riconosciute ai sensi della legge 189/04 o dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dal D.P.R. n.33 del 31/03/1979 e dalla Legge n. 189/04.

Art. 40
(Poteri sostitutivi del Prefetto)

1. Il Prefetto ha facoltà di esercitare potere sostitutivo in tutte le ipotesi di mancato adempimento da parte dei Comuni degli obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 41
(Piano degli interventi)

1. Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, approvano entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano regionale triennale degli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo ed educazione sanitaria e zoofila.
2. Il piano, tenuto conto dei dati presenti in anagrafe canina, del censimento delle colonie feline presenti sul territorio, degli animali ospitati nei rifugi deve contenere:
 - a) l'analisi del fenomeno dell'abbandono e del randagismo dei cani e della formazione di colonie feline al fine di mirare gli interventi;
 - b) i criteri di priorità e le scadenze relative ai diversi interventi;
 - c) le modalità di partecipazione degli enti locali , delle associazioni per la protezione degli animali e dei privati;
 - d) le modalità per il monitoraggio delle attività e la raccolta uniforme dei dati;
 - e) le risorse per l'attuazione degli interventi classificate secondo la provenienza;
 - f) l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
 - g) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale ai sensi della presente legge;
 - h) gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sul controllo dell'attività riproduttiva e sul corretto mantenimento dei propri animali, con particolare riferimento anche agli interventi educativi rivolti alle giovani generazioni in collaborazione con la scuola.
3. Gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifici accordi fra la Regione e Province autonome, i Comuni, in collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali, le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di Medicina Veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni riconosciute.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono il piano triennale degli interventi , una volta approvato, al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali .

Art. 42
(Relazioni sull'attuazione)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, un resoconto circa l'attuazione della presente legge e dei risultati da essa

ottenuti nel contrastare il randagismo ed il maltrattamento degli animali d'affezione, con particolare riferimento a:

- a) gli interventi realizzati e i risultati ottenuti dagli enti cui fa carico l'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di costruzione e adeguamento dei canili e gattili sanitari e dei rifugi;
- b) i risultati della gestione dei canili e gattili sanitari e dei rifugi da parte di enti, associazioni riconosciute e privati convenzionati;
- c) le iniziative relative all'attività di informazione e sensibilizzazione in materia di tutela degli animali d'affezione e salute dei cittadini effettuate direttamente o tramite enti e associazioni;
- d) i risultati di vigilanza e controllo e relative sanzioni;
- e) le risorse effettivamente impiegate nel piano triennale in base agli interventi;
- f) i miglioramenti ottenuti rispetto alla situazione precedente.

Art.43

(Modifiche al titolo IX bis del codice penale)

1. Alla legge 20 luglio 2004 n. 189 è aggiunto l'articolo 1- bis:

“La condanna o l'emissione di condanna per taluno dei fatti previsti dall'articolo 1 comporta la perdita della facoltà di detenere animali e la sospensione per due anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere e la pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere”.

CAPO IX

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 44

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di un cane e di un gatto appartenente a colonie feline o detenuto a scopo di commercio che non provvede a farlo identificare mediante l'applicazione del microchip o a farlo registrare nell'anagrafe di cui all'articolo 8, entro il secondo mese di vita ed entro 15 giorni dal possesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 9.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di un animale d'affezione che non garantisce il benessere ed il controllo dell'animale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 18.000; (articolo 7, comma 2).
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il responsabile di un animale d'affezione che affida l'animale a persone non in grado di gestirlo, se dal fatto derivano lesioni all'integrità di persone o animali, è punito con la reclusione da 2 mesi ad 1 anno e con la multa da euro 3.000 ad euro 15.000. (articolo 7, comma 3, lett. b).

4. Salvo il fatto costituisca reato, il responsabile di un animale d'affezione che non adempie agli obblighi di cui al comma 4 dell'articolo 7, lett.a) b) e) e h) della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 ad euro €6000.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque allontana i cuccioli di cane e di gatto dalla madre prima dei due mesi di età, fatti salvi i casi di decesso della madre o di pericolo per la salute dei cuccioli o della madre certificati da un medico veterinario, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro € 10.000.
6. Chiunque vende cani di età inferiore ai due mesi, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 5.000 a € 100.000. (articolo 7, comma 7).
7. Chiunque vende cani e gatti non identificati e registrati ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 6.000 (articolo 7, comma 7).
8. Il responsabile proprietario di un animale d'affezione che in caso di cessione omette di darne comunicazione ai sensi dell'articolo 7, comma 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.
9. Il responsabile di un animale d'affezione che in caso di smarrimento omette di dare comunicazione al servizio veterinario ufficiale ai sensi dell'art. 7, comma 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, mette in commercio utilizza o detiene microchip per l'identificazione degli animali d'affezione non conformi alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 9.000.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori e distributori di microchip per l'identificazione degli animali d'affezione che producono o immettono in commercio microchip senza la registrazione prevista dall'articolo 9, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 18.000.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori e distributori di microchip per l'identificazione degli animali d'affezione che non garantiscono la rintracciabilità dei lotti di microchip venduti, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da a €1.500 a €9.000; (articolo 9, comma 2).
13. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque omette di dare segnalazione al servizio veterinario ufficiale di un animale d'affezione ferito, al fine di consentirne il soccorso, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 1.000 a € 10.000 (articolo 10, comma 1).
14. Il responsabile dell'animale d'affezione che, in caso di decesso dell'animale, omette di darne segnalazione al servizio veterinario ufficiale, ai fini della cancellazione dall'anagrafe canina, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 3.000. (articolo 11, comma 1).
15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medico veterinario che sopprime un animale d'affezione in assenza di anestesia profonda o qualora l'animale non sia affetto da malattia grave con prognosi infausta e che compori sofferenza o in assenza di certificazione attestante

che il cane è a rischio elevato per l'incolumità delle persone, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 50.000 a € 160.000. (articolo 11).

16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rinviene animali randagi ed omette di darne tempestiva comunicazione al servizio veterinario ufficiale o alle forze di polizia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €500 ad €3.000 (articolo 15 comma 6).
17. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della gestione di un rifugio che avvia l'attività del rifugio in assenza della autorizzazione sanitaria prescritta all'articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €3000 ad €18.000.
18. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque gestendo un rifugio non mette in atto misure volte ad incentivare e a favorire le adozioni degli animali ospitati o non organizza visite guidate all'interno della struttura o non rispetta l'obbligo di apertura al pubblico previsto dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €1000 ad €5.000 (Art. 16).
19. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita attività con animali d'affezione senza la prevista autorizzazione sanitaria è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a €16.000. Alla stessa pena è soggetto chiunque esercita tali attività senza essere in possesso della prescritta formazione professionale (Art. 20).
20. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari delle attività con animali d'affezione che non provvedono, qualora necessario, alle cure medico veterinarie sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da € 1.000 a € 10.000.
21. Il titolare dell'attività di allevamento o commercio che omette di comunicare al Servizio veterinario ufficiale l'avvenuta cessazione dell'attività entro i termini previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €500 a €3.000.
22. Il titolare dell'attività con animali d'affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura, educazione ed addestramento di cani, che non adempie l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e di aggiornamento dello stesso ai sensi della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €500 a €2.500 (Art. 21, comma 1).
23. Chiunque acquista, accetta in conto vendita, vende o pone in vendita animali provenienti da privati, allevamenti o rivenditori non autorizzati ai sensi della presente legge ovvero non identificati e registrati è punito con l'ammenda da €1.000 a 4.000 (Art. 21, comma 2). Alla stessa pena è soggetto chiunque esercita la vendita ambulante o itinerante di animali d'affezione (Art. 21, comma 3).
24. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nello svolgimento delle attività con animali d'affezione non rispetta i requisiti di detenzione fissati con il decreto di cui all'art. 15, comma 5 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 3.000 a €18.000 (Art. 21, comma 4).
25. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza animali per mostre, esposizioni, concorsi prove gare o altre manifestazioni senza il previsto nullaosta sanitario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma €3.000 a €18.000 (Art. 22, comma 1).

26. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque impiega animali d'affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre, circhi nonché per spettacoli ambulanti ovvero per la pratica dell'accattonaggio è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 3.000 a € 10.000. Alla stessa pena è soggetto chiunque offre animali in premio, omaggio o vincita ovvero utilizza nelle manifestazioni di qualunque genere cani e gatti di età inferiore a 6 mesi, animali privi del certificato medico veterinario di buona salute di cui all'art. 22, comma 5 della presente legge ((Art. 22, commi da 2 a 5).
27. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque impiega animali d'affezione nelle produzioni radiotelevisive e cinematografiche senza la preventiva visita di un medico veterinario di cui all'art. 23 comma 1, lettera a) della presente legge o omette di garantire adeguati periodi di riposo ed adeguate condizioni di detenzione agli animali utilizzati o li esponga a pericolo per la loro incolumità è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da euro. 3.000 ad euro. 18.000. Alla stessa pena è soggetto chiunque impiega anestetici o sedativi al fine dello svolgimento della produzione radiotelevisiva o cinematografica (Art. 23).
28. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta animali contravvenendo alle disposizioni di cui all'art. 24, commi 2 e 3 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 10.000. Chiunque trasporta animali d'affezione nel bagagliaio dell'autovettura non facente parte dell'abitacolo o in carrello appendice è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 15.000. (Art. 24, comma 4). Chiunque conduce sui mezzi di trasporto pubblico cani senza guinzaglio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000.
29. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a repentaglio la salute e l'incolumità pubblica ovvero il benessere degli animali d'affezione non rispettando i divieti di cui all'art. 26, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), i), j), k), l, e 3 è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 20.000.
30. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non dispone del certificato veterinario previsto all'Art. 26, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 10.000.
31. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza in modo improprio, prepara, miscela e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive ovvero detiene, utilizza o abbandona qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da €5.000 ad €20.000.
32. Salvo che il fatto costituisca reato, le ditte specializzate che eseguono operazioni di derattizzazione e disinfestazione non in conformità con le disposizioni di cui all'art. 27, comma 3 della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma €2.000 a €10.000.
33. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie di cui all'art. 32, comma 1 che omettono di aggiungere al prodotto una sostanza amaricante, che commercializzano rodenticidi per uso civile privi di contenitore accessibile solo agli animali bersaglio ovvero che utilizzino etichette non conformi all'art. 32, comma 2 o che non garantiscono la tracciabilità prevista all'art. 32, comma

3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 5.000 ad euro 20.000.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

(Norme transitorie)

1. I requisiti fissati con il decreto ministeriale di cui all'art.15 comma 5 si applicano ai canili e gattili sanitari e ai rifugi di nuova realizzazione.
2. I canili e gattili sanitari e i rifugi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi ai requisiti di cui all'allegato A entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro 3 anni devono corrispondere comunque ai requisiti fissati con il decreto di cui all'articolo 15, comma 5.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali rifugi, gestiti da associazioni e soggetti privati convenzionati, devono presentare al servizio veterinario ufficiale la documentazione completa inerente gli animali ospitati.

Art. 46

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari della presente legge si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del fondo della legge 14 agosto 1991, n.281 come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2006, n.203.

Art. 47

(integrazione alla Legge 21 marzo 2001 n. 74)

1. L'Art.1, comma 2 della Legge 21 marzo 2001 n.74 è abrogato e sostituito con il seguente:
"Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazione, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine, in particolare sempre si avvale, ad integrazione delle proprie, anche della collaborazione dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) che rende disponibili le proprie Unità Cinofile Italiane da Soccorso (UCIS) per ogni fase di ricerca degli infortunati e dei pericolanti (per procedere quindi al loro soccorso) ed alla ricerca dei caduti (onde procedere al loro recupero); nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS che, nelle fase di ricognizione del territorio, prima dei compiti istituzionali di soccorso e recupero, pianifica, in collaborazione con il referente Ucis, le attività di ricerca con supporto cinofilo".

Art. 48
(Abrogazione di norme)

1. La legge 14 agosto 1991, n.281 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è abrogata.

Art. 49
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO A

Requisiti cui debbono adeguarsi le strutture di cui all'art. 45, comma 2

BOX PER CANI

I box ospitanti cani devono essere di sei metri quadri per cane; inoltre:

- al fine di prevenire fughe accidentali l'accesso alla zona dei box ospitanti i cani deve essere dotato di una barriera di sicurezza a doppio cancello;
- ogni box deve essere di area pari ad almeno mq. 8 per ciascun cane con pareti di altezza variabile da un minimo di 1,80 m ad un massimo 2,70 m; in deroga i recinti ospitanti cani di piccola taglia (fino a 10 kg) possono avere superficie di mq 5 per ciascun cane;
- la parte superiore del box deve essere chiusa o dotata di idonea rete anticavalcamento, le pareti divisorie devono essere costruite in materiale che impedisca il contatto fisico e la possibilità di aggressioni reciproche fino ad una altezza minima di m. 1,5;
- un terzo della superficie totale del box (zona notte) deve essere coperto, chiuso su tre lati, adeguatamente coibentato e facilmente accessibile per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e disinfestazione;
- la restante superficie del box (zona giorno) per metà deve essere predisposta per offrire copertura e protezione ai cani e per la restante metà deve essere scoperta;
- la zona notte del box deve essere dotata di pedane rialzate per il riposo che devono essere mantenute asciutte, e pulite e sostituite quando necessario;
- per i box destinati ad ospitare più cani si applicano multipli di 8 mq. a cane; per box multipli ospitanti cagne con cuccioli o animali della stessa cucciolata fino all'età di 4 mesi tale misura può essere ridotta fino ad un minimo di mq 2 aggiuntivi a cane;
- la pavimentazione deve essere realizzata con adeguata pendenza verso la rete di scarico collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue; lo scarico del box deve essere dotato di chiusino con cestello in rete asportabile per la pulizia;
- le pareti e i pavimenti devono essere lavabili, impermeabili e disinfettabili;
- ogni box deve essere dotato di idonea attrezzatura per l'alimentazione e l'abbeveraggio, quest'ultimo possibilmente automatico;
- all'interno dei box ogni attrezzatura deve essere antitrauma.

BOX INFERMERIA PER CANI

I box singoli, di dimensioni non inferiori ai sei metri quadri, possono essere utilizzati solo per cani malati, in quarantena o per cani di comprovata pericolosità.

RECINTI DI STABULAZIONE PER CANI

I recinti per cani devono essere di 15 metri quadri per cane, per un massimo di otto cani; inoltre:

- i recinti destinati ad ospitare più cani con sistema di stabulazione permanente devono avere un'estensione di almeno 25 mq per ciascun cane; in deroga i recinti ospitanti cani fino a 10 kg possono avere dimensioni ridotte a 12 mq a cane;
- al fine di evitare fughe accidentali la recinzione deve essere debitamente interrata per almeno 50 cm o dotata di cordolo in cemento o pavimentazione con interrata rete metallica elettrosaldata, di altezza minima di m. 2 con dispositivo anti scavalciamento;
- i recinti devono essere dotati di zone idoneamente ombreggiate e se utilizzati come stabulazione permanente devono essere dotati di tettoia di adeguata ampiezza che consenta idoneo spazio;
- i recinti devono essere dotati di ricoveri in forma di cuccie chiuse in numero pari ai cani presenti posti nell'area coperta da tettoia su supporti che ne separino la base dal terreno;
- i recinti devono essere dotati di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane;
- dai recinti devono essere asportate le deiezioni solide con cadenza almeno giornaliera;
- ogni recinto deve essere dotato di idonea attrezzatura per l'alimentazione e l'abbeveraggio, quest'ultimo possibilmente automatico.

BOX PER GATTI

- Al fine di prevenire fughe accidentali l'accesso alla zona dei box ospitanti i gatti deve essere dotata di corridoio di servizio, quest'ultimo chiuso anche nella parte superiore;
- ogni box deve essere di area pari ad almeno mq. 3 per gatto con un'altezza minima di 2 m, chiuso anche nella parte superiore;
- un terzo della superficie deve essere coperto, chiuso su i tre lati, adeguatamente coibentato e facilmente accessibile per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e disinfestazione, destinato alla zona riposo e per appartarsi;
- Un terzo dell'area del box deve essere sempre predisposto per offrire protezione ai raggi solari ed un terzo deve essere scoperto;
- La superficie totale del box deve essere dotata di mensole poste a diverse altezze ed ulteriori arredi per favorire la ginnastica funzionale degli animali ospiti e fornita di oggetti adatti alla limatura degli artigli;
- I box devono essere dotati di cuccie possibilmente chiuse per il riposo che andranno mantenute sempre asciutte e pulite e sostituite quando necessario;
- La cassetta delle deiezioni deve essere asportabile dall'esterno e, se all'aperto, riparata dalla pioggia, lontano comunque dalle ciotole per l'acqua e per il cibo;
- Per i box destinati ad ospitare più gatti si applicano multipli di 2,5 mq. a gatto;
- La pavimentazione, realizzata con adeguata pendenza verso la rete di scarico, deve essere collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue; lo scarico del box deve essere dotato di chiusino con cestello in rete asportabile per la pulizia;
- Le pareti devono essere lavabili impermeabili e disinfettabili;

- Ogni box deve essere dotato di idonea attrezzatura per l'alimentazione e l'abbeveraggio, quest'ultimo possibilmente automatico.
- Se situati in una struttura ospitante anche cani i box destinati ai gatti devono essere ubicati lontano dagli stessi;

RECINTI DI STABULAZIONE PER GATTI

- I recinti destinati ad ospitare più gatti come sistema di stabulazione permanente devono avere un'estensione di almeno 10 mq per ciascun gatto;
- i recinti devono essere dotati di idonee zone ombreggiate e di elementi di arricchimento ambientale anche verticali;
- i recinti devono essere dotati di ricoveri in forma di cuccie chiuse in numero pari ai gatti presenti posti su supporti che ne separino la base dal terreno o sollevati da terra;
- i recinti devono essere dotati di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane;
- nei recinti devono essere previste più zone con terreno morbido preferibilmente sabbioso per le esigenze igieniche degli animali; le deiezioni solide devono possibilmente essere asportate con cadenza almeno giornaliera; le sabbie devono essere svuotate e sostituite con sabbia pulita con periodicità tale da garantire buone condizioni igienico sanitarie;
- ogni recinto deve essere dotato di idonea attrezzatura per l'alimentazione e l'abbeveraggio ,quest'ultimo possibilmente automatico.